Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Mario Gori, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Lodovico Principato, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria », in sostituzione del dott. Mario Gori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 241

(11731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Marcello Scotto, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Zuppa, referendario della Corte dei conti è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria », in sostituzione del dott. Marcello Scotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 247

(11732)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Giambattista Damiano, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Donno, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia », in sostituzione del dott. Giambattista Damiano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 246

(11733)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Luciano Pergola, primo referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Alberto Viggiani, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata », in sostituzione del dott. Luciano Pergola.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 243

(11734)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Mario D'Urso, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Alfredo Longo, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione del dott. Mario D'Urso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 244

(11735)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Secondino Piasco, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Goletti, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte », in sostituzione del dott. Secondino Piasco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 245

(11736)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese (Vercelli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11671)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci del Trauso S.p.a., Stabilimento in Bellizzi di Montecorvino Rovella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornaci del Trauso S.p.a., Stabilimento in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci del Trauso S.p.a. Stabilimento in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11672)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11670)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Modifiche ai decreti ministeriali 24 febbraio 1972 istitutivi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per la Campania, per la Lombardia e per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1972, concernenti l'istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per la Campania, per la Lombardia e per il Trentino-Alto Adige;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche ai decreti suddetti per meglio precisare la competenza territoriale di alcuni uffici;

Decreta:

Art. 1.

I punti 2), primo comma, e 5), primo comma, dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1972, concernente l'istituzione della direzione compartimentale per la Campania, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) Il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli e l'ufficio regionale « M » di Napoli sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio di ispezione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. Temporaneamente, fino alla istituzione delle direzioni compartimentali per gli Abruzzi-Molise, per la Calabria e per la Puglia-Lucania, sono parimenti assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Campania i compiti e le attribuzioni di competenza dell'escopost di Napoli per la provincia di Campobasso e per le regioni della Calabria e della Lucania »;

« 5) Il centro automezzi di Napoli è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni, tolti quelli per la circoscrizione della Lucania che passano alla competenza del centro automezzi di Bari, sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale per la Campania in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971 ».

Art. 2.

I punti 2), primo comma, e 6) dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1972, concernente l'istituzione della direzione compartimentale per la Lombardia, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) Il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, nonchè l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Milano sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni e quelli dell'escopost di Venezia e della sezione tecnica del movimento postale di Verona, per la provincia di Mantova, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. Temporaneamente, fino alla istituzione delle direzioni compartimentali per il Piemonte e per l'Emilia-Romagna, sono parimenti assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Lombardia i compiti e le attribuzioni di competenza dell'escopost di Milano per le provincie di Novara e di Piacenza ».

« 6) Il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano passa quale ufficio autonomo alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale. Pertanto le provincie di Brescia e di Mantova cessano di appartenere alla circoscrizione territoriale del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Verona ».

Art. 3.

Il punto 2), primo comma, dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1972, concernente l'istituzione della direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige, è sostituito dal seguente:

« 2) I compiti e le attribuzioni del personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento e quelli dell'escopost e dell'ufficio regionale « M » di Venezia, per la regione del Trentino-Alto Adige, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio ispettivo dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971 ».

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972
Registro n. 34 Poste e telecom., foglio n. 228

(11645)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1972.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, n. 963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1971, con il quale la delegazione di spiaggia di Fregene è stata elevata ad ufficio marittimo locale;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Terracina » del compartimento di Roma, aggiungasi:

Fregene - sigla assegnata: 4-Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: LUPIS

(11636)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1972.

Nomina di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Viste le lettere con le quali i signori Rossi Giulio e Piasentini Luigi, membri del comitato medesimo in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'industria e dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Cassoli Bruno in sostituzione del sig. Rossi Giulio ed ha confermato la designazione del sig. Piasentini Luigi;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Cassoli Bruno ed il sig. Piasentini Luigi sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'industria e dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(11496)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, per estendere la garanzia ai territori degli Stati membri della Comunità economica europea ed altri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, per ottenere l'approvazione di una clausola integrativa delle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, diretta ad estendere la garanzia, per i veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione, alla responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicolo sul territorio di altri Stati, alle condizioni previste rispettivamente dalle legislazioni di tali Stati concernenti l'assicurazione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971, con il quale sono state approvate le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1972, con il quale sono state approvate le tariffe dei premi per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde »;

Considerato che l'approvazione della predetta clausola integrativa risponde ad una precipua esigenza in ordine all'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/C.E.E., concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, la seguente clausola integrativa delle condizioni generali di polizza, sottoposta dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da valere per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione, esclusi i veicoli muniti della speciale targa di riconoscimento di cui all'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e di quelli muniti della speciale targa di riconoscimento recante le lettere AFI;

« Art. 3. — L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo:

A) sul territorio dei seguenti Stati membri della Comunità economica europea (C.E.E.): Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca;

B) sul territorio di Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, qualora tra l'Ufficio centrale italiano — UCI —, riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ed i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione, costituiti negli Stati medesimi, siano stati stipulati gli appositi accordi previsti dall'art. 2, paragrafo 2 e dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/C.E.E., e con effetto dalla data di operatività degli accordi stessi;

C) lungo i percorsi che collegano direttamente due territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, allorchè non esista per tali percorsi un ufficio nazionale di assicurazione di cui alla precedente lettera *B*).

Per i territori di cui alle lettere *A*) e *B*) la garanzia è prestata secondo le condizioni ed entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, mentre per i territori di cui alla lettera *C*) la garanzia è prestata alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla polizza.

L'assicurazione non è tuttavia operante nei confronti dell'assicurato se prima che il veicolo sia posto in circolazione nei territori suindicati non sia stato richiesto alla impresa il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (« carta verde ») e non sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà in ogni caso diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonchè per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 2 ».

Art. 2.

La condizione di polizza di cui al precedente articolo prende effetto dalla data fissata dalla commissione delle Comunità europee per l'entrata in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/C.E.E., concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli per le quali si approva la clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1972.

DENOMINAZIONE	Sede
1. L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2. Agricoltura Assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. Assicuratrice Edile	Milano
6. L'Assicuratrice Italiana	Milano
7. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
8. Assicurazioni Generali	Roma
9. Ausonia	Milano
10. Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
11. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
12. La Cattolica	Verona
13. Columbia	Roma
14. Comitas	Genova
15. Compagnia Centrale	Bologna
16. Compagnia di Firenze	Firenze
17. Compagnia di Genova	Milano
18. Compagnia di Milano	Milano
19. Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
20. Compagnia Latina	Milano
21. Compagnia Lombarda	Milano
22. Compagnia Meridionale di Assicurazioni	Napoli
23. Compagnie Riunite	Torino
24. Compagnia Tirrena	Roma
25. Compagnia Veneta	Padova
26. Concordia	Roma
27. Cosida	Napoli
28. Danubio	Roma
29. Il Duomo	Milano
30. Edera	Roma
31. F.A.T.A.	Roma
32. La Fiduciaria	Bologna
33. FI.R.S.	Roma
34. La Fondiaria Incendio	Firenze
35. La Fondiaria Infortuni	Firenze
36. Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica	Tolmezzo
37. Intercontinentale Assicurazioni	Roma
38. Intereuropea	Roma
39. Istituto Italiano di Previdenza	Milano
40. Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
41. Italia Assicurazioni	Genova
42. Italiana Incendio e Rischi Diversi	Milano
43. L'Italica	Milano
44. Lavoro e Sicurtà	Milano
45. Levante	Genova
46. Liguria	Genova
47. Lloyd Adriatico	Trieste
48. Lloyd Europeo	Roma
49. Lloyd Internazionale	Roma
50. Lloyd Italico e L'Ancora	Genova
51. Maeci	Milano
52. MEIE Assicuratrice	Milano
53. Mercury	Bologna
54. La Minerva	Roma
55. La Nationale	Roma
56. Nationale Suisse	Milano
57. Norditalia Assicurazioni	Milano
58. La Pace	Milano
59. Padana Assicurazioni	Milano
60. La Piemontese	Torino

DENOMINAZIONE	Sede
61. La Potenza	Roma
62. Preservatrice Assicurazioni	Roma
63. La Previdente	Milano
64. Previdenza e Sicurtà	Milano
65. Reale Mutua	Torino
66. Renana Assicurazioni	Bologna
67. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
68. SAI	Torino
69. Salda Assicurazioni	Torino
70. S.A.P.A.	Milano
71. S.A.R.A.	Roma
72. Savoia	Milano
73. Secura Assipopolare	Roma
74. SIARCA Assicurazioni	Milano
75. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
76. S.I.D.A.	Roma
77. Società Navale	Genova
78. Toro Assicurazioni	Torino
79. Unione Euro Americana di Assicurazioni	Roma
80. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
81. Unipol	Bologna
82. Val Piave	Belluno
83. Vittoria Assicurazioni	Milano
84. Winterthur	Milano
85. Allianz	Milano
86. Alpina	Genova
87. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
88. Anglo Elementar	Milano
89. Assurances Générales de France IART	Roma
90. Les Assurances Nationales - IARD	Roma
91. Commercial Union	Milano
92. Danubio Società di assicurazioni generali	Roma
93. La Federale	Milano
94. Helvetia	Milano
95. La Mannheim	Roma
96. Nazionale Svizzera	Milano
97. New Hampshire	Roma
98. The Nordstern	Milano
99. The Northern	Milano
100. Norwich Union Fire	Milano
101. The Prudential	Milano
102. The Reliance Insurance Company	Roma
103. Rhône Méditerranée	Genova
104. Royale Belge	Roma
105. Sea	Genova
106. The Seven Provinces	Genova
107. Sun	Genova
108. L'Union des Assurances de Paris IARD	Genova
109. La Svizzera	Genova
110. Zurigo	Milano

Il Ministro: FERRI

(11758)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione provvisoria all'officina di Treviglio della C.I.F.A., S.p.A.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e in particolare visti gli articoli 8, 38 e 39;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970 e suo aggiornamento emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1970;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata, ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, il giorno 13 ottobre 1970, ispezione con la quale è stato accertato che lo stabilimento di Treviglio trovavasi in fase di smaltimento;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata, ad ogni effetto di legge, l'autorizzazione provvisoria alla produzione relativa all'officina di Treviglio della C.I.F.A. S.p.a., autorizzazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11764)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1972.

Proroga alla gestione commissariale straordinaria del comune di S. Felice sul Panaro.

Relazione illustrativa

Con decreto 13 aprile 1972, del Presidente della Repubblica è stato sciolto il consiglio comunale di S. Felice sul Panaro e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Isacco Lanna, in servizio presso questa prefettura.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del predetto comune è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario oltre ad aver in corso la trattazione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla effettuazione di lavori pubblici di notevole rilievo, attinenti segnatamente l'edilizia scolastica e la sistemazione di numerose strade interessanti le frazioni del comune, deve espletare le operazioni relative alla consultazione elettorale per il comune in parola già fissata per il giorno 26 novembre 1972, per cui sarebbe pregiudizievole per l'interesse della civica Azienda la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data 11 settembre 1972, è stato provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il prefetto: MARCHIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto 13 aprile 1972 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Felice sul Panaro e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Isacco Lanna, vice prefetto in servizio presso questa prefettura;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessaria la proroga di detta gestione fino al prossimo 26 novembre 1972, cioè alla data in cui è stata fissata la consultazione elettorale per il comune in parola;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Felice sul Panaro, affidata al dott. Isacco Lanna con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, è prorogata a termini di legge, per i motivi indicati in premessa.

Modena, addì 11 settembre 1972

p. *Il prefetto*: CAPPELLINI

(11568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1972, registro n. 6 Lavoro e della previdenza sociale, foglio n. 187, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 19 aprile 1969 dal sig. Renato Prattico, residente a Napoli, via M. da Caravaggio, 36, avverso e per l'annullamento della nota di qualifica di «buono», che il consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI) aveva attribuito al ricorrente per l'anno 1965.

(11684)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'Istituto magistrale «G. Renier» di Belluno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno n. 1/14/13/3942 del 22 maggio 1972, il preside dell'istituto magistrale «Renier» di Belluno, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 650.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato «Prof. Fernando Giulietti».

(11610)

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 1514 del 13 luglio 1972 l'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano è stato autorizzato ad accettare un legato di L. 6.353.193 disposto dalla defunta prof. Caterina Fiorentino.

(11613)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 23 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,40	583,40	583,45	583,40	583,40	583,40	583,40	583,40	583,40	583,30
Dollaro canadese	593,95	593,95	593,90	593,95	593,60	593,92	594,05	593,95	593,95	593,90
Franco svizzero	153,465	153,465	153,45	153,465	153,45	153,45	153,455	153,465	153,46	153,45
Corona danese	84,43	84,43	84,45	84,43	84,30	84,42	84,425	84,43	84,43	84,40
Corona norvegese	88,29	88,29	88,25	88,29	88,60	88,27	88,26	88,29	88,29	88,29
Corona svedese	122,90	122,90	122,87	122,90	122,50	122,90	122,91	122,90	122,90	122,90
Fiorino olandese	179,645	179,645	179,75	179,645	179,60	179,64	179,64	179,645	179,64	179,64
Franco belga	13,201	13,201	13,21	13,201	13,19	13,20	13,2025	13,201	13,20	13,20
Franco francese	116,12	116,12	116,17	116,12	116,15	116,10	116,14	116,12	116,12	116,12
Lira sterlina	1396,45	1396,45	1396,50	1396,45	1396,50	1396,45	1396,60	1396,45	1396,45	1396,45
Marco germanico	181,515	181,515	181,55	181,515	181,50	181,50	181,51	181,515	181,51	181,50
Scellino austriaco	25,10	25,10	25,10	25,10	25,12	25,10	25,0975	25,10	25,10	25,10
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,6725	21,67	21,69	21,78	21,665	21,67	21,67	21,65
Peseta spagnola	9,19	9,19	9,20	9,19	9,16	9,19	9,1905	9,19	9,19	9,18
Yen giapponese	1,94	1,94	1,94	1,94	1,93	1,94	1,9415	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 23 ottobre 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,55
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni esteri)	93,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,40
Dollaro canadese	594 —
Franco svizzero	153,46
Corona danese	84,427
Corona norvegese	88,275
Corona svedese	122,905
Fiorino olandese	179,642
Franco belga	13,202
Franco francese	116,13
Lira sterlina	1396,525
Marco germanico	181,512
Scellino austriaco	25,099
Escudo portoghese	21,667
Peseta spagnola	9,19
Yen giapponese	1,941

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 24 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,44	583,44	583,40	583,44	583,40	583,44	583,40	583,44	583,44	583,40
Dollaro canadese	594 —	594 —	594,10	594 —	593,60	593,50	593,85	594 —	594 —	594 —
Franco svizzero	153,55	153,55	153,60	153,55	153,45	153,55	153,505	153,55	153,55	153,55
Corona danese	84,45	84,45	84,47	84,45	84,40	84,45	84,445	84,45	84,45	84,45
Corona norvegese	88,20	88,20	88,24	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Corona svedese	122,85	122,85	122,87	122,85	122,80	122,85	122,825	122,85	122,85	122,80
Fiorino olandese	180 —	180 —	180,05	180 —	179,85	180 —	179,9725	180 —	180 —	180 —
Franco belga	13,2120	13,212	13,22	13,2120	13,19	13,21	13,207	13,2120	13,21	13,20
Franco francese	116,175	116,175	116,19375	116,175	116,05	116,18	116,16	116,175	116,17	116,17
Lira sterlina	1389,65	1389,65	1391 —	1389,65	1393 —	1389,65	1390 —	1389,65	1389,65	1389,65
Marco germanico	181,63	181,63	181,70	181,63	181,50	181,62	181,625	181,63	181,63	181,60
Scellino austriaco	25,115	25,115	25,11	25,115	25,12	25,10	25,1125	25,115	25,11	25,10
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,6725	21,67	21,69	21,67	21,66	21,67	21,67	21,66
Peseta spagnola	9,19	9,19	9,19	9,19	9,16	9,19	9,1895	9,19	9,19	9,18
Yen giapponese	1,9410	1,941	1,94	1,9410	1,93	1,94	1,94	1,9410	1,94	1,94

Media dei titoli del 24 ottobre 1972

Titolo	
Rendita 5% 1935	99,575
Redimibile 3,50% 1934	99,625
» 3,50% (Ricostruzione)	90,60
» 5% (Ricostruzione)	94,625
» 5% (Riforma fondiaria)	94,50
» 5% (Città di Trieste)	94,175
» 5% (Beni esteri)	93,625
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	95,70
» 5,50% » » 1968-83	95,90
» 5,50% » » 1969-84	98,425
» 6% » » 1970-85	99,475
» 6% » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,05
» » » 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,80
» » » 5,50% 1977	100,35
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5% (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1972

Valuta	
Dollaro USA	583,42
Dollaro canadese	593,925
Franco svizzero	153,527
Corona danese	84,447
Corona norvegese	88,20
Corona svedese	122,837
Fiorino olandese	179,986
Franco belga	13,209
Franco francese	116,167
Lira sterlina	1389,825
Marco germanico	181,627
Scellino austriaco	25,114
Escudo portoghese	21,665
Peseta spagnola	9,19
Yen giapponese	1,94

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Rio Saliceto

Con decreto del Presidente di questa Regione n. 282 in data 2 ottobre 1972, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) con deliberazione n. 23 del 10 aprile 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11572)

Approvazione del piano di zona del comune di Brisighella

Con decreto del Presidente di questa Regione n. 281 in data 2 ottobre 1972 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Brisighella (Ravenna) con deliberazione n. 136 del 28 novembre 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11573)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale n. 852, in data 29 agosto 1972, è stato approvato il piano di zona L. 167, variante « Torri-Cintoia » delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Firenze ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11681)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale n. 731, in data 22 agosto 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale « Cimitero di Rifredi » del comune di Firenze ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(11682)

Con deliberazione della giunta regionale n. 730, in data 22 agosto 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale « Indiano » del comune di Firenze ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(11683)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 9 agosto 1971 e 24 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità a aiuto di cardiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 6 giugno 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Accorsi Franco	Monselice 10 febbraio 1937					si		
2. Acito Paolo	Manzano 4 febbraio 1930						si	
3. Acone Luigi	Azona 14 aprile 1937						si	
4. Adornato Enrico	Polistena 8 settembre 1939	si						
5. Aguzzi Francesco	Pavia 16 aprile 1933					si		
6. Albano Angelo	Taranto 22 febbraio 1934					si		
7. Alberti Alberto	Cento 20 ottobre 1924	si						
8. Albrizio Aldo	Giovanazzo 3 agosto 1931					si		
9. Alcamisi Giuseppe	Isnello 18 novembre 1928	si						
10. Alcini Enrico	Massa Martana - 16 maggio 1935	si						
11. Alliegro Antonio	Roma 20 maggio 1929	si						
12. Altieri Vito	Foggia 20 febbraio 1933					si		
13. Alviti Giancarlo	Roma 18 settembre 1933							si
14. Anaclerio Michele	Nocera Inferiore 3 novembre 1935					si		
15. Andò Aldo	Messina 11 settembre 1929					si		
16. Angiuli Michele	Bari 20 luglio 1934						si	
17. Angrisani Gerardo	Salerno 7 novembre 1930							si
18. Anselmi Luciano	Sanremo 1° novembre 1934	si						
19. Antocecchi Espero	Ostra 25 ottobre 1927					si		
20. Antognetti Roberta	La Spezia 27 aprile 1924					si		
21. Antonioli Giovanni Enrico	Rovigo 10 febbraio 1933					si		
22. Apicella Mario	Ischia 25 agosto 1929						si	
23. Aquaro Giovanni	Martina Franca 24 aprile 1929						si	
24. Arienzo Francesco	Castellammare di Stabia - 21 febbraio 1924						si	
25. Arosio Giovanni	Lissone 1° luglio 1938	si						
26. Bacca Francesco Mario	Lecce 4 ottobre 1936	si					si	
27. Baccelli Giorgio	Pitigliano 7 ottobre 1936	si						
28. Ballarino Marco	Milano 30 gennaio 1933					si		
29. Barone Giuseppe	Cammarata - 13 settembre 1935	si						
30. Bartoli Graziano	Cesenatico 6 novembre 1935					si		si
31. Battocchia Arrigo	Verona 10 agosto 1936					si		
32. Becchi Giuseppe	Savona 25 ottobre 1929					si	si	
33. Bellet Carlo	Pontoglio 30 maggio 1934			si				
34. Bellinello Alfredo	Rovigo 26 agosto 1934	si						
35. Benatti Giorgio	Modena 8 febbraio 1927							si
36. Benzoni Angelo	Venezia 22 settembre 1936	si						
37. Bertelli Alberto	Gavorrano 19 dicembre 1929	si						
38. Bertolo Luigi	Spilimbergo - 1° gennaio 1935					si		
39. Bertolotti Tullio	Milano 29 agosto 1929					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Bertulla Antonio	Genova 28 dicembre 1928					si	si	
41. Bettinelli Cesarangela	Milano 25 luglio 1937					si		
42. Bianchetti Luigi	Bagnolo Mella 12 gennaio 1925					si		
43. Bianchi Gaetano	Rivolta d'Adda 18 dicembre 1936					si		
44. Bianchi Giuseppe	Villaguardia 17 giugno 1935	si						
45. Bianchi Lucio	Liomi 17 aprile 1939							si
46. Bianco Guido Antonio	Parma 12 giugno 1937			si				
47. Biffani Giorgio	Roma 18 aprile 1928					si		
48. Bigazzi Mario	Reggello 5 febbraio 1938							si
49. Billa Bruno	Bergamo 19 settembre 1928	si					si	
50. Binaghi Giovanni	Gallarate 7 febbraio 1934		si					
51. Binasco Carlo	Paderna 21 novembre 1932	si						
52. Binda Natalino	Castellanza 16 giugno 1926					si		
53. Boccalatte Aldo	Napoli 6 giugno 1930		si					
54. Bonavita Ermanno	Boretto 3 febbraio 1935					si		
55. Bonazza Rino	Ancona 26 luglio 1926		si					
56. Borgo Emilio	Genova-Cornigliano 19 marzo 1934					si		
57. Borsari Sergio	Modena 4 maggio 1925					si		
58. Borsò in Luzietti Maria Teresa	Pisa 15 ottobre 1933	si						
59. Boschi Silvana	Forlì 2 maggio 1928					si		
60. Bosisio Primo	Erba 13 gennaio 1918	si						
61. Bossa Pasquale	Salerno 15 agosto 1926						si	
62. Bottoni Renato	Porto Tolle 31 agosto 1926					si		
63. Bracchetti Daniele	Acquasanta Terme 23 novembre 1936	si						
64. Bracco Mario	Fiume 11 aprile 1923					si		
65. Brambilla Italo	Bergamo 24 agosto 1925					si		
66. Brancati Benedetto	Siracusa 6 aprile 1934						si	
67. Braschi Giambattista	Trapani 18 novembre 1938							si
68. Brindicci Giuseppe	Bari 26 giugno 1937	si						
69. Bronzini Renato	Ancona 1° luglio 1921					si		
70. Bruno Luigi	Verona 27 febbraio 1940	si						
71. Buchberger Riccardo	Trieste 14 aprile 1936	si						
72. Bufo Antonio	Cerignola 12 aprile 1936						si	
73. Calcaterra Vincenzo	Napoli 21 marzo 1938	si						
74. Campa Pietro Paolo	Roma 27 gennaio 1929					si		
75. Campodonico Carlo	Senigallia 28 settembre 1935					si		
76. Campolo Luigi	Milano 5 ottobre 1939	si						
77. Cantelli Glauco	Soliera 26 luglio 1932					si		
78. Caponnetto Salvatore	Catania 20 agosto 1927	si						
79. Capritti Antonino Gualberto	S. Salvatore di Fitàlia 18 gennaio 1938							si
80. Caputo Francesco	Napoli - 1° agosto 1937	si						
81. Cardi Luigi	Ascoli Piceno 7 novembre 1926					si		
82. Carrubba Luigi	Acate 14 gennaio 1931					si		
83. Carù Bruno	Milano 7 luglio 1935					si		
84. Caruso Lino	Roma 6 marzo 1933					si		
85. Casadei Monti Mario	Varzi 2 gennaio 1933						si	
86. Casali Giuseppe	Castiglione del Lago 11 marzo 1935		si					
87. Cascella Vito Antonio	Conversano 15 giugno 1927						si	
88. Casella Giuseppe	Raccuja 4 maggio 1925	si						
89. Castelli Ettore	Bologna 13 agosto 1932						si	
90. Castelluccio Aristide	Milano 8 luglio 1931					si		
91. Catalano Vincenzo	Viterbo 2 giugno 1929					si		
92. Cataldi Sergio	Napoli 16 marzo 1933	si						
93. Caucino Luciano	Reims 5 febbraio 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
94. Cavallini Fabio	Siena 9 maggio 1935					si		
95. Cavallo Marcello	Milano 14 aprile 1927					si		
96. Cecchi Aldo	Genova Rivarolo 22 luglio 1934						si	
97. Celentano Raffaele	Roma 2 dicembre 1935					si		
98. Cella Pier Luigi	Barga 22 maggio 1936						si	
99. Centonze Antimo	Lecce 6 ottobre 1933					si		
100. Ceron Giglio	S. Giovanni Ilarione 13 settembre 1936	si						
101. Cerruti Paolo	Roma 14 luglio 1938	si						
102. Chiesa Ferruccio	Livorno 4 dicembre 1936	si						
103. Chiesa Roberto	Casteggio 8 aprile 1937					si		
104. Chioin Raffaello	Treviso 5 settembre 1936					si		
105. Chiucini Franco	Roma 8 maggio 1933					si		
106. Ciammaichella Alessandro	Roma 3 luglio 1930					si		
107. Cicogna Francesco	Verona 18 gennaio 1931					si		
108. Cinelli Piero	Vinci 11 dicembre 1930	si						
109. Cioffi Antonio	Caserta - 26 febbraio 1927						si	
110. Colace Francesco	Pizzo 23 febbraio 1935					si		
111. Colajanni Luciano	Roma 22 luglio 1928					si		
112. Collicelli Alberto	Ferrara 22 luglio 1915	si						
113. Colombo Giuliano	Arluno 22 maggio 1934			si				
114. Colombo Manfredo	Velletri 21 settembre 1927						si	
115. Comandini Ubalda	Cesena 7 maggio 1927					si		
116. Como Giulio	Napoli 18 novembre 1935							si
117. Consolini Carlo	Roma 13 gennaio 1931	si						
118. Conte Santino	Torino 5 ottobre 1929	si						
119. Conti Enrico	Sulmona 3 settembre 1931						si	
120. Contini Carlo	Roma 11 agosto 1937	si						
121. Conversano Sergio	S. Maria Rezzonico 3 gennaio 1925					si		
122. Corbascio Pietro	Monopoli 6 giugno 1930	si						
123. Corbella Eligio Gabriele	Genova 7 gennaio 1920					si		
124. Correale Ernesto	New York - 7 settembre 1926						si	
125. Corsi Mario	Carrara 16 gennaio 1927					si		
126. Corsini Giancarlo	Firenze - 27 ottobre 1937						si	
127. Corti Enrico	Milano - 25 novembre 1934					si		
128. Coser Paolo	Bolzano - 4 settembre 1938							si
129. Costantini Alberto	Roma 10 settembre 1930					si		
130. Curasì Nicolò	Catania - 13 luglio 1929						si	
131. D'Alonzo Domenico	Gavorrano 5 giugno 1933	si						
132. D'Andrea Luigi	Napoli - 18 maggio 1933					si		
133. D'Anelli Aris	Addis Abeba 10 luglio 1924						si	
134. D'Annunzio Erminio	Pescara - 12 dicembre 1935					si		
135. De Angelis Vincenzo	Perugia 20 dicembre 1931	si					si	
136. De Cristofaro Arduino	Bisegna - 21 novembre 1925	si						
137. De Divitiis Oreste	Salerno - 8 marzo 1936					si	si	
138. Deledda Maria Giuseppa in Palomba	Orune - 30 agosto 1929					si		
139. Del Giudice Gerardo	Caserta 22 dicembre 1934							si
140. Delgrossi Secondo	Milano - 29 maggio 1932						si	
141. Dell'Anno Vincenzo	Comiziano 21 giugno 1935						si	
142. Dell'Oste Orazio	Sesto al Reghena - 26 luglio 1937					si	si	
143. Del Porto Raffaele	Roma - 20 aprile 1933					si		
144. De Martino Rosaroll Guido	Roma - 16 aprile 1936					si		
145. De Michelis Sergio	Sampierdarena 7 marzo 1925		si					
146. De Novellis Michelangelo	Miglionico 25 dicembre 1930						si	
147. De Pasquale Biagio	Praia a Mare 7 dicembre 1926						si	
148. De Petra Vincenzo	Bergamo 21 giugno 1929		si					
149. De Rubertis Cesare	Trieste - 21 ottobre 1937	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo al'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
150. De Saint Pierre Giorgio	Firenze 3 giugno 1931	si						
151. De Sanctis Alberto	Rieti 8 agosto 1936					si		
152. De Santis Raimondo	Campobasso 12 luglio 1927						si	
153. De Simone Giacomo	Foggia 26 settembre 1927					si		
154. De Thomatis Mario	Imperia 29 dicembre 1936						si	
155. De Toma Alessandro	Bisceglie 20 gennaio 1921						si	
156. D'Eustacchio Paolo	Roseto degli Abruzzi 26 gennaio 1924						si	
157. De Vita Claudio	Milano 30 gennaio 1934					si		
158. Di Bartolo Zuccarello Giuliano	Roma 7 dicembre 1931					si		
159. Dicillo Michele	Triggiano 15 novembre 1931						si	
160. Dieterich Riccardo	Livorno 12 luglio 1915					si		
161. Di Filippo Alfonso	Siano 20 novembre 1932						si	
162. Di Giovanna Francesco	Sambuca di Sicilia 13 aprile 1933					si		
163. Di Gregorio Domenico	Monteodorisio 9 settembre 1934						si	
164. Di Leo Pietro	Ortanova 10 gennaio 1927						si	
165. Di Lorenzo Manlio	Vallo della Lucania 1° gennaio 1929					si		
166. Di Marco Giuseppe	Tufillo 5 luglio 1934							si
167. Di Mascolo Raffaele	Roma 9 dicembre 1928	si				si		
168. Di Michele Renato	Teramo 20 novembre 1939	si						si
169. Di Muzio Nella	Foggia 14 luglio 1932					si		
170. Dolara Alberto	Firenze 14 marzo 1932					si		
171. Donsanti Tito	Roma 26 gennaio 1927						si	
172. Duilio Carlo	Fiume 2 maggio 1934		si					
173. Fabbri Gian Paolo	Lugo 14 marzo 1926	si						
174. Fabri Sandro	Roma 4 dicembre 1936	si						
175. Fabris Claudio	Venezia 23 ottobre 1930	si					si	
176. Failla Salvatore	Floridia 20 gennaio 1928							si
177. Fancini Pietro	Milano 2 giugno 1930					si		
178. Fanti Enrico	Parma 26 marzo 1925					si		
179. Ferlaino Giuseppe	Conflenti 16 giugno 1936							si
180. Ferrari Emilio	Milano 10 giugno 1934	si						
181. Ferrari Giampiero	Casale Litta 16 dicembre 1932					si		
182. Filippi Sergio	Macerata 19 luglio 1931					si		
183. Finzi Cesare	Ferrara 10 marzo 1930					si		
184. Fiore Gaetano	Salerno 2 marzo 1931			si				
185. Floris Bruno	Roma 19 dicembre 1929	si						
186. Forni Nicola	Arpaise 1° marzo 1932					si		
187. Frezza Nicla	Pistoia 2 maggio 1933					si		
188. Fronticelli Baldelli Guido	Roma 24 dicembre 1933						si	
189. Frossi Vittorio	Milano 17 maggio 1939	si						
190. Fulle Fiorenzo	Milano 9 febbraio 1927					si		
191. Gadaleta Giuseppe	Milano 4 settembre 1934					si		
192 Galbusera Domenico	Morbegno 10 giugno 1921						si	
193. Gallina Aldo	Città della Pieve 3 agosto 1926						si	
194. Gallo Giuseppe	Palermo 23 febbraio 1931	si						
195. Gallone Prospero	Catania 5 ottobre 1927			si				
196. Gambelli Ferdinando	Civitavecchia - 11 giugno 1933						si	
197. Gandolfo Sebastiano	Albenga 7 febbraio 1935	si						
198. Garaffo Giovanni	Acireale 21 aprile 1928							si
199. Garofoli Carlo	Roma 18 gennaio 1928					si		
200. Gatti Alberto	Milano 21 marzo 1933						si	
201. Genovesi Furio	Livorno 6 novembre 1917					si		
202. Gentile Mario	Albano Laziale 29 gennaio 1927					si		
203. Gerri Franco	Terni 15 luglio 1930						si	
204. Gherardi Carlo	Lucca 23 novembre 1936					si		
205. Ghia Giancarlo	Brescia 24 febbraio 1937	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
206. Giacomelli Franco	Venezia Lido 18 giugno 1928					si		
207. Giampieri Mario	Fabriano 30 maggio 1938					si		
208. Giani Paolo	Milano 14 luglio 1938	si						
209. Gigliotti Tullio	Napoli 5 dicembre 1935					si	si	
210. Giommi Luigi	Roma 14 luglio 1937					si		
211. Giorgetti Claudio	Viareggio 23 dicembre 1933					si		
212. Giovanardi Giuseppe	Breganze - 19 febbraio 1932						si	
213. Girardi Francesco Fortunato	Gioia del Colle 6 settembre 1935					si		
214. Girardi Giuliana	Milano 20 luglio 1929					si		
215. Gnocchini Pasquale Vittorio	Porto Sant'Elpidio 30 maggio 1925		si					
216. Gola Emilio	Milano 16 aprile 1934					si		
217. Grazi Sergio	Siena 23 gennaio 1931					si		
218. Greggia Giorgio	Treviglio 6 settembre 1932					si		
219. Guarino Vincenzo	Melito di Napoli 1° agosto 1931						si	
220. Guarraggi Antonio	Montaldeo 20 settembre 1930					si		
221. Guerra Domenico	Mercatello sul Metauro - 24 dicembre 1934					si		
222. Guglielmetti Vittorio	Roma 20 dicembre 1921						si	
223. Guida Vincenzo	Napoli 29 luglio 1926						si	
224. Guiducci Umberto	Villaminozzo 22 settembre 1937	si						
225. Iannetti Mario	Genova 2 gennaio 1935	si						
226. Ibba Giovanni Vittorio	Alghero 23 dicembre 1931					si		
227. Ieri Aldo	Pistoia 9 dicembre 1935	si						
228. Inzoli Bretteri Maria Rosa	Mandello del Lario - 19 aprile 1927						si	
229. Ippoliti Bruno	Gorizia - 15 ottobre 1932					si		
230. Irace Luciano	Napoli - 15 novembre 1928	si						
231. Jacovella Gaia	Roma - 6 febbraio 1931	si				si		
232. Jacovoni Fabrizio	Giulianova 13 luglio 1936					si		
233. L'Abbate Antonio	Gondar - 25 dicembre 1939	si						
234. La Fauci Nicola	Messina 21 luglio 1934					si		
235. Landolina Paolo	Misilmeri - 5 luglio 1929							si
236. Lanfrè Francesco	Locri 1° gennaio 1934						si	
237. Lanzetta Giuseppe	Mattinata 31 luglio 1933					si	si	si
238. Lanzetta Teodomiro	Mattinata 26 marzo 1935					si		
239. Latorre Francesco	Castellana Grotte - 5 maggio 1929						si	
240. Laurenti Giovanni Battista	Viterbo 23 febbraio 1933					si		
241. Legnani Lamberto	Certaldo 8 luglio 1937					si		
242. Lehrer in Grego Erica	Zagabria 26 maggio 1936	si						
243. Lentini Giovanni	Brindisi - 24 agosto 1930					si		
244. Lepri Lamberto	Viterbo - 14 aprile 1932					si		
245. Liberati Angelo	Roma 11 luglio 1930					si		
246. Lingetti Mario	Napoli 20 giugno 1928					si		
247. Lobascio Carmine	Ruvo di Puglia 7 gennaio 1936						si	
248. Lo Cicero Giuseppe	Villabate - 9 gennaio 1936	si						
249. Lo Giudice Franco	Paternò 12 gennaio 1924							si
250. Lomanto Bruno	Torino - 5 settembre 1934					si		
251. Lombardi Giuseppe	S. Marino 15 marzo 1937					si		
252. Lombardi Salvatore	Beltiglio di Ceppaloni - 27 giugno 1928						si	
253. Longhini Carlo	Ferrara - 20 gennaio 1938	si						
254. Lo Presti Tommaso Antonio	Grotte - 14 ottobre 1938	si						
255. Lotto Antonio	Cagliari - 23 marzo 1925		si					
256. Lovreglio Vito	Bari 4 marzo 1935						si	
257. Luongo Manfredi	Benevento - 22 febbraio 1936						si	
258. Magistretti Marco	Castel S. Pietro 27 novembre 1937							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
259. Magnoni Antonio Pietro	Como 23 settembre 1922						si	
260. Mainardi Sergio	Empoli 23 giugno 1933						si	
261. Majolino Mario	Messina 22 settembre 1929					si		
262. Mancuso Gesualdo Pasquale	Nicastro 27 dicembre 1924						si	
263. Mandelli Contegni Giovanni	Varese 30 maggio 1931					si		
264. Manetti Adriano	Firenze 28 gennaio 1931					si		
265. Marazzini Luigi	Milano 28 gennaio 1933					si		
266. Marchesini Francesco	Milano 12 dicembre 1935					si		
267. Marchi Francesco	Firenze 4 ottobre 1937					si		
268. Marconi Luigi	Affi 12 maggio 1931					si		
269. Margini Gianfranco	Reggio Emilia 10 marzo 1932						si	
270. Marini Oscar	Montappone 6 agosto 1927					si		
271. Marsili Pasquale	Caporciano 16 aprile 1930					si		
272. Marsocci Giuseppe	Tora 30 novembre 1928					si		
273. Martano Marcello	Biarritz 5 febbraio 1925					si		
274. Martinengo Emilio	Savona 4 dicembre 1932					si	si	
275. Martini Ubaldo	Genova 2 dicembre 1933	si						
276. Martinoli Elisa	Trieste 2 gennaio 1929	si						
277. Masotti Giulio	Serravalle Pistoiese 4 marzo 1935					si		
278. Massi Angelo	Fano 23 febbraio 1931	si						
279. Matera Luigi	Teggiano - 12 agosto 1928							si
280. Maurino Antonio	Aversa 16 ottobre 1930	si					si	
281. Mazzi Franco	Ancona 17 giugno 1926					si		
282. Mazzola Carlo	Milano 17 maggio 1934					si		
283. Mazzuca Ignazio	Amandola 15 settembre 1929					si	si	
284. Mazzucco Clara	Saronno 6 luglio 1927						si	
285. Meardi Giusto	Gorizia 2 marzo 1926						si	
286. Memeo Domenico	Monza 24 marzo 1931					si		
287. Menghi Bruno	Ravenna 1° ottobre 1933						si	
288. Mengozzi Ubaldo	Dovadola 9 settembre 1931					si		
289. Menotti Alessandro	Riva sul Garda 6 marzo 1934	si						
290. Mercurio Giovanni	Palermo 5 agosto 1939	si						
291. Mereu Dionigi	Assemini 1° febbraio 1928	si						
292. Merighi Alessandro	Carpi 3 settembre 1932					si		si
293. Milana Vincenzo	Linguaglossa 11 novembre 1931						si	
294. Milazzotto Filippo	Agira 1° novembre 1928	si						
295. Minaudo Giorgio	Torino 4 luglio 1935					si		
296. Moni Assunta Maria	Lucca 23 aprile 1923					si		
297. Montemartini Carlo	Pavia 13 ottobre 1926					si		
298. Montini Tommaso	Fabriano 26 ottobre 1931	si						
299. Morbelli Enrico	Milano 25 agosto 1928					si		
300. Morini Giorgio	Reggio Emilia 26 ottobre 1933	si						
301. Morisco Antonio	Nola 5 gennaio 1927						si	
302. Muntoni Pietro	La Spezia 28 giugno 1934					si		
303. Muzio Luciano	Milano 12 marzo 1926		si					
304. Nardelli Alessandro	Gubbio 7 luglio 1929	si					si	
305. Nava Andrea	Borgo Valsugana 15 novembre 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
306. Nazzaro Nicola	Avellino 5 agosto 1928						si	
307. Niccolini David	Città di Castello 14 febbraio 1928						si	
308. Nico Filippo	Roma 17 maggio 1934	si						
309. Ongari Renato	Mantova 1° luglio 1935	si						
310. Oppezzi Bruno	Genova 30 gennaio 1923					si		
311. Orlandi Gianni	Ravenna 31 maggio 1920					si		
312. Paciaroni Enrico	Trieste - 8 dicembre 1933		si					
313. Paganelli Virgilio	Riccione 28 agosto 1932						si	
314. Pagano Mario	Roma 17 febbraio 1938							si
315. Pagliano Fabio Massimo	Milano 24 dicembre 1935					si		
316. Pagliari Mario	Gualdo Tadino 15 agosto 1930						si	
317. Pagnoni Danilo	Montecalvo in Foglia 22 giugno 1929					si		
318. Pailli Franco	Firenze 17 settembre 1915					si		
319. Palmeri Carlo	Roma 20 luglio 1931					si		
320. Palmieri Mauro	Monfalcone 13 giugno 1930	si						
321. Paoletti Guido	Trieste 17 luglio 1928						si	
322. Panuccio Pasquale	Reggio Calabria 19 luglio 1925					si		
323. Paparella Paride	Bologna - 2 agosto 1927					si		
324. Parenti Bruno	Alessandria d'Egitto 23 novembre 1927							si
325. Parigi Antonio	Torino - 7 novembre 1925	si						
326. Parodi Andreina	Genova-Sampierdarena 25 gennaio 1933						si	
327. Pasoli Corrado	Verona - 21 ottobre 1937					si		
328. Pasolini Giulio	Brescia 8 febbraio 1923					si		
329. Pasotti Carlo	Cava Manara 30 giugno 1937					si		
330. Passarelli Antonio	Apice 26 agosto 1930					si		
330-*bis*. Passerelli Aldo	Pontebba - 13 febbraio 1936					si		
331. Passione Antonio	Foggia - 15 ottobre 1931						si	
332. Pastorini Carlo	Genova 16 giugno 1936	si						
333. Patimo Antonio	Lavello 19 marzo 1932						si	
334. Patrignani Sergio	Venezia - 28 marzo 1930	si					si	
335. Patti Aldo	Palermo - 14 marzo 1939	si						
336. Pedrazzini Franco	Modena 6 aprile 1935					si		
337. Pellegrini Pietro	Belluno 30 agosto 1930		si					
338. Pellegrino Francesco	Varapodio - 28 dicembre 1929							si
339. Pennesi Alessandro	Civitanova Marche 19 ottobre 1935	si						
340. Pepe Giulio	Gragnano 20 agosto 1932	si						
341. Perali Luigi	Roma - 29 maggio 1932					si		
342. Perini Angelo	Milano - 19 marzo 1927	si						
343. Permutti Brenno	Trieste 10 gennaio 1930					si		
344. Perna Domenico	Ercolano - 22 febbraio 1934	si						
345. Perna Nicola	Napoli - 20 marzo 1928					si	si	
346. Petrone Pasquale	Sala Consilina - 1° febbraio 1929							si
347. Pezzano Antonio	Palizzi - 26 marzo 1933					si		
348. Pezzella Angelo	Macerata - 3 ottobre 1929					si		
349. Piancone Renato Michele	Torremaggiore 26 agosto 1940	si						
350. Piane Corrado	Luino - 28 ottobre 1931					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
351. Piatti Carlo	Lecco 30 novembre 1924	si						
352. Piazzalunga Roberto	Lecce 26 gennaio 1932						si	
353. Pilato Bruno Giovanni	Milano 15 novembre 1935					si		
354. Pinelli Giuseppe	Bologna 11 gennaio 1938					si		
355. Pisano Gianfranco	Cagliari 22 agosto 1930	si						
356. Plancher Angelo Cesare	Parma 24 settembre 1936					si		
357. Plastina Francesco	Cosenza 28 aprile 1935					si	si	
358. Pocci Virgilio	Roma 18 gennaio 1930	si						
359. Poggio Gianluigi	Milano 2 aprile 1937					si		
360. Politi Giuseppe	S. Pietro in Lama 29 giugno 1939	si						
361. Polo Luigi	Mogliano Veneto 20 gennaio 1921					si		
362. Portoghese Giuseppe	Benevento 11 gennaio 1928						si	
363. Prada Alberto	Milano 6 dicembre 1936					si		
364. Pradella Alberto	Forlì 29 novembre 1933					si		
365. Primerano Martino	Soriano Calabro 26 marzo 1931						si	si
366. Puglisi Antonio	Giarre 1° aprile 1939	si						
367. Pulici Sergio	Milano 30 settembre 1938	si						
368. Purcaro Augusto	Ariano Irpino 14 settembre 1934		si					
369. Quaranta Antonio	Bari 25 maggio 1927						si	
370. Ragni Angelo	Saviano 27 settembre 1929						si	
371. Ranzi Cristiano	Loebau (Sassonia) 15 marzo 1926		si					
372. Ravera Bruno	Pisciotta 6 gennaio 1930					si		
373. Ravesi Domenico	Roma 18 ottobre 1934					si		
374. Restuccia Paolo	Trieste 9 settembre 1930					si		
375. Ricci Arturo	Milano 3 settembre 1922						si	
376. Ricciardi Alfonso	Torre Annunziata 6 agosto 1926					si		
377. Ricciardi Sandro	Genova 6 dicembre 1937	si						
378. Riggio Giuseppe	Menfi 23 novembre 1933					si	si	
379. Rinaldi Aldo Roberto	Soresina 1° febbraio 1934	si						
379-*bis*. Riva Sante	Majano 8 gennaio 1939	si						
380. Rivolta Salvatore	Marchirolo 25 giugno 1926						si	
381. Rizzi Angelo	Milano 15 febbraio 1929					si		
382. Rocereto Luigi	Formicola 15 agosto 1932						si	
383. Rizzo Adamo	Savoia di Lucania 4 febbraio 1931						si	
384. Rosato Pasquale	Spinazzola - 14 marzo 1937					si		
385. Roselli Domenico	Molfetta 20 luglio 1939	si						
386. Rosini Elio	Carrara 2 luglio 1927						si	
387. Rossetto Loris	Napoli 1° gennaio 1926					si		
388. Rossi Ferdinando	Coriano 30 gennaio 1933					si	si	
389. Rossi Guglielmo	Trento 29 luglio 1926					si		
390. Rossi Mauro	Livorno 20 marzo 1930	si						
391. Rossi Rodolfo	Mola di Bari 16 febbraio 1938					si		
392. Rulli Vincenzo	Bovalino 24 febbraio 1928	si						
393. Russo Roberto	Napoli 8 aprile 1931						si	
394. Rusticali Franco	Forlì - 15 gennaio 1938					si		
395. Sada Italo	Milano - 22 giugno 1927						si	
396. Salazzari Giancarlo	Verona - 14 luglio 1936					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
397. Sanguinetti Mario	Bologna 27 dicembre 1940	si						
398. Sanna Giampietro	Milano 24 giugno 1932					si		
399. Sanson Andrea	Vazzola - 5 maggio 1933					si		
400. Santagati Giuseppe	Pellaro - 13 ottobre 1937					si		
401. Santoli Carmine	Conza 11 novembre 1933					si		
402. Sarno Antonio	Firenze 14 settembre 1931	si						
403. Savio Ottavio	Torino 29 marzo 1926	si						
404. Scalia Salvatore	Catania 19 aprile 1930						si	
405. Scardi Sabino	Canosa di Puglia 18 giugno 1938					si		
406. Scarparo Manlio	Venezia 30 agosto 1932					si		
407. Scatasta Marco	Ascoli Piceno 23 novembre 1928			si				
407-*bis*. Schirripa Vincenzo	Locri 2 gennaio 1936							si
408. Schivazappa Luciano	Traversetolo 26 ottobre 1936	si						
409. Scicchitano Eugenio	Isca sullo Ionio 1° dicembre 1930	si						
410. Sciveres Giuseppe	Vittoria 2 aprile 1934						si	
411. Scotti Giancarlo	Legnano 30 giugno 1934					si		
412. Scotto Di Quacquero Giovanni	Cava dei Tirreni 26 dicembre 1931							si
413. Scuppa Luigi	Cupramontana - 14 aprile 1927					si		
414. Seghizzi Paolo	Cremona 22 settembre 1933					si		
415. Senatore Francesco	Cava dei Tirreni 11 giugno 1933						si	
416. Serio Giovanni Battista	Messina 24 aprile 1939	si						
417. Serra Nicola	Siracusa - 31 marzo 1925						si	
418. Sessa Adalberto	Milano 8 aprile 1938	si						
419. Severgnini Bruno	Milano 14 novembre 1927		si			si		
420. Sforza Antonio	Lecce 17 novembre 1932						si	
421. Signorini Gino Paolo	Udine 23 giugno 1931	si						
422. Simonato Giuseppe	Piove di Sacco 8 febbraio 1930						si	
423. Sindoni Giuseppe	Catania - 8 febbraio 1933						si	
424. Soldati Bruno	Lurago d'Erba 7 agosto 1928					si		
425. Sonnino Sergio	Ancona - 21 settembre 1930					si		
426. Soro Angelo	Mirandola 26 marzo 1934					si		si
427. Spadaro Raffaele	S. Anastasia - 3 maggio 1929	si						
428. Spanghero Mario	Monfalcone 5 dicembre 1929	si						
429. Spanò Giovanni	Gerace - 26 febbraio 1928							si
430. Sperandeo Velio	Lauro - 13 settembre 1936	si						
431. Spina Alessandro	Acireale - 18 maggio 1931					si		
432. Spinelli Paolo	Sesto Fiorentino 13 gennaio 1934					si		
433. Spitaleri Vincenzo	Adrano 14 maggio 1927						si	
434. Spreafico Mazzoleni Giovanni	Lecco - 11 dicembre 1939	si						
435. Strapparava Erasmo	Verona - 13 aprile 1923					si		
436. Stritoni Paolo	Udine - 17 ottobre 1937					si		
437. Strozzi Carlo	Ferrara - 6 settembre 1929					si		
438. Stuto Giuseppe	Lentini - 19 marzo 1929				si			
439. Suppa Giuseppe	Bari 17 settembre 1928		si					
440. Taglioni Antonio	Roma - 22 luglio 1925	si						
441. Tentarelli Roberto	Pescara 4 gennaio 1932						si	
442. Tiburzi Lelio	Antrosano di Avezzano - 14 settembre 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
443. Timpanaro Salvatore	Catania 3 agosto 1928					si		
444. Tirella Giovanni	Ragusa 7 maggio 1939	si						
445. Todesco Silvano	Peschiera del Garda 8 giugno 1933	si						
446. Toja Giuseppe	Torino - 17 settembre 1911		si					
447. Tomasi Anna Maria	Bondeno 8 settembre 1929					si		
448. Tommassini Paolo	Teramo 22 giugno 1939	si						
449. Tonelli Marino	Fivizzano 5 settembre 1939	si						
450. Topi Pier Luigi	Pisa 1° novembre 1929						si	
451. Toschi Giampaolo	Bologna 19 gennaio 1927					si		
452. Tosi Sergio	Milano 5 febbraio 1937	si						
453. Tronconi Luigi	Pavia 4 dicembre 1933					si		
454. Tucci Fenga Fabiano Luigi	Catania 5 agosto 1933		si					
455. Tumiotto Giorgio	Vicenza 23 giugno 1927						si	
456. Turchi Romeo	Castelraimondo 12 febbraio 1923							si
457. Tursi Francesco	Taranto 3 agosto 1926						si	
458. Valagussa Franco	Monza 21 agosto 1934					si		
459. Valentini Ermete	Bezzecca 8 gennaio 1927	si						
460. Varricchio Michele	Valentano - 24 aprile 1934						si	
461. Varveri Rosario	Leonforte 14 ottobre 1934	si						
462. Vecchio Carlo	Milano 1° maggio 1931					si		
463. Vellucci Augusto	Roma 12 marzo 1932					si		
464. Venanzi Antonello	Grottaferrata 10 aprile 1929						si	
465. Vestri Antonio	Tunisi - 17 novembre 1935	si						
466. Vianello Stefano	Domodossola 27 gennaio 1937					si		
467. Viglierchio Paolo	Mombarcaro 13 novembre 1927					si		
468. Vignola Dario	Verona 29 maggio 1924					si		
469. Villa Andrea	Milano 21 dicembre 1923					si		
470. Viroli Luciano	Postumia 19 giugno 1934					si		
471. Vitale Pasquale	Solofra 14 novembre 1926					si		
472. Vittore Francesco	Sammichele di Bari 19 agosto 1938	si						
473. Zacco Roberto	Busto Arsizio 26 febbraio 1932	si						
474. Zanardi Fabrizio	Livorno 6 settembre 1939	si						
475. Zangheri Alberto	Pavia - 28 dicembre 1936						si	
476. Zannino Francesco	Pazzano 30 marzo 1933						si	
477. Zarrelli Vittorio	Napoli - 5 maggio 1934					si		
478. Zecchi Paolo	Ferrara 21 marzo 1938	si						
479. Zennaro Mario	Guastalla - 25 aprile 1931						si	
480. Zerauschek Mario	Zara 26 marzo 1930					si		
481. Zimatore Giuseppe	Curinga 12 luglio 1939	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11397)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di procuratore legale di 2ª classe.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di procuratore legale di 2ª classe, avranno luogo in Roma presso il Palazzo dei congressi (E.U.R.), nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 1972, con inizio alle ore 8.

(11619)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1972, n. 5.

Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica trasferite alle regioni in base al titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 sono esercitate, temporaneamente, dagli organi della Regione secondo le disposizioni della presente legge, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata dalla legislazione regionale.

Tali funzioni riguardano:

a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei Patronati scolastici;

b) il coordinamento delle attività dei patronati scolastici, anche in relazione alle iniziative di aggiornamento degli insegnanti ed alla gestione delle colonie estive;

c) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

d) le facilitazioni per l'acquisto di strumenti didattici e di testi, anche a mezzo di buoni libro, agli alunni della scuola media dell'obbligo, delle scuole secondarie superiori ed artistiche, nonchè per l'acquisto di testi per le biblioteche di classe e d'istituto e di altro materiale diretto a favorire l'attività scolastica;

e) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

f) la concessione di sussidi per l'assitenza ai subnormali;

g) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

h) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa delegata alla Regione che favorisca il diritto allo studio.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva la ripartizione tra le singole province dei fondi destinati alla assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna, dello obbligo e degli istituti professionali, ai buoni-libro, all'acquisto degli altri strumenti didattici, all'assitenza dei sub-normali, agli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalità dell'assegnazione;

b) approva la ripartizione fra le singole province dei fondi destinati a borse di studio e ne determina l'ammontare, le condizioni e le modalità di conferimento;

c) approva i criteri programmatici per l'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa che favorisca il diritto allo studio.

Art. 3.

La giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.3, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della giunta.

La giunta regionale provvede, altresì a ripartire all'interno delle singole province ed erogare i contributi destinati alla assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti commi possono essere dalla giunta delegate al Presidente o all'assessore competente al ramo.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati, dalla Regione a norma della presente legge ed adotta, altresì, i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni e sulle altre organizzazioni locali operanti nella materia dell'assistenza scolastica.

L'assessore alla pubblica istruzione può essere delegato dal Presidente della giunta all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

All'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del provveditore agli studi, del Consiglio provinciale scolastico e della commissione tutoria di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 6.

Restano ferme in attesa della legge organica che regoli tutta la materia le attribuzioni dei patronati scolastici e dei consigli provinciali dei patronati scolastici previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ovvero dai rispettivi Statuti, purchè non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

I consigli di amministrazione dei patronati scolastici e i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici già scaduti o che dovessero scadere prima del 30 settembre 1973 sono prorogati fino a tale data.

Possono essere sostituiti rispettando le norme vigenti in materia di designazione, soltanto quei membri che nel frattempo abbiano, per qualsiasi motivo, lasciato l'incarico. I relativi atti sono promossi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del consiglio di presidenza dei patronati scolastici o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

Il controllo sugli atti dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici è esercitato, per delega della Regione, rispettivamente dal Consiglio comunale o da quello provinciale ove ha sede il patronato e il consorzio, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti.

La giunta regionale, sentito il comune, può nominare presso i patronati, qualora sussistano gravi motivi, un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

La giunta regionale, sentita la provincia, può altresì nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, ove sussistano gravi motivi.

Art. 8.

La giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al Consiglio regionale in base all'art. 2 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dell'anno scolastico 1972-1973.

La giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad erogare le somme stanziate per l'anno scolastico 1971-1972 dal Ministero della pubblica istruzione, limitatamente all'importo residuo a carico della Regione, per effetto del passaggio delle funzioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 1° settembre 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1972.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1972, n. 6.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Lazio.

Art. 2.

Il servizio è affidato a trattativa privata, ad istituti di credito di notoria solidità o ad un consorzio costituito tra detti istituti, esercente attività nel territorio della Regione e che abbia propri sportelli in tutte le province della Regione e possa quindi assicurare un servizio il più possibile rapido e capillare.

Art. 3.

La giunta regionale predispone il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria, tra le cui condizioni sarà posto l'obbligo per l'istituto concessionario di:

a) fornire garanzie per la regolare gestione del sevizio;

b) effettuare il servizio di tesoreria, con separata contabilità, anche per conto del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto della Regione;

c) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria;

d) gestire gratuitamente il servizio medesimo.

Il capitolato speciale è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

La giunta conduce le trattative e predispone ed approva la convenzione della quale il capitolato speciale è parte integrante.

Art. 4.

La tesoreria regionale, anche quando si determinò insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo della cassa regionale, effettua i pagamenti disposti dagli organi competenti della Regione mediante anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo. Il limite di importo e di interesse di dette anticipazioni è indicato nel capitolato speciale.

Art. 5.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata nei limiti delle rispettive competenze, dall'assessorato al bilancio e ai tributi e dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 settembre 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *agosto* 1972.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 4 settembre 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1972.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1972, n. 8.

Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale per l'ordinamento urbanistico e delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli enti locali, l'assetto del territorio è disciplinato dalle vigenti norme statali ed è realizzato a mezzo degli strumenti di disciplina urbanistica ed edilizia ivi previsti salvo quanto disposto dalla presente legge.

Fino alla data predetta gli strumenti urbanistici sono approvati nei modi e nelle forme indicati nella presente legge.

Art. 2.

Le province ed i comuni della Regione concorrono alla formazione dei piani territoriali, di altri strumenti ubanistici di rilevante interesse regionale, e dei programmi di localizzazione e di intervento di rilevante interesse regionale, attraverso studi, proposte ed altre eventuali iniziative.

L'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio nel corso delle elaborazioni degli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*) dell'art. 3 ed alla lettera *a*) dell'art. 5, dopo aver ascoltato la competente commissione consiliare, procede alla consultazione sistematica delle province e dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali rappresentative della Regione e, eventualmente, di altre formazioni sociali e culturali.

Art. 3.

Il Consiglio regionale:

a) approva il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) approva il piano delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 146 del testo unico delle leggi sugli inteventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

c) approva i piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) autorizza i comuni e loro consorzi a formare il piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi nell'ambito dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) indica le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

f) approva i programmi di localizzazione degli insediamenti di edilizia abitativa, di cui all'art. 3, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

g) indica i criteri per il coordinamento delle richieste comunali e la formazione degli ordini di priorità ai fini della concessione ai comuni dei mutui di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

h) approva i progetti speciali di interventi organici da sottoporre al C.I.P.E. di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

i) indica i criteri per l'attuazione, in cooperazione con il C.E.R., del censimento biennale indicato all'ultimo comma dello art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

La giunta regionale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale ed attua i programmi approvati.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e sentita la competente commissione consiliare:

a) dispone la formazione dei piani regolatori generali intercomunali di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni e provvede alla loro approvazione;

b) approva gli elenchi dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) delibera in ordine alle scelte di affidamento di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) dispone la costituzione dei consorzi tra comuni per la formazione dei piani di zona consortili ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

La giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica:

a) approva i piani regolatori generali comunali, autorizza ed approva le relative varianti;

b) approva i piani particolareggiati di esecuzioni di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) approva i piani delle zone destinate ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) approva i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1042;

e) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione di cui agli articoli 33 e 34 della legge 17 agosto 1947, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed approva le relative modifiche e varianti;

f) approva i piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) coordina le richieste di mutuo presentate dai Comuni e forma l'ordine prioritario degli stessi ai sensi degli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

h) adotta i provvedimenti di competenza regionale di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

i) adotta i provvedimenti di competenza regionale di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

l) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale a lottizzare terreni di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

m) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908;

n) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 con le limitazioni previste dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere dalla giunta regionale delegati all'assessore alla urbanistica ed all'assetto del territorio.

La giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica e dell'assessore ai lavori pubblici approva le convenzioni da stipularsi, ai sensi degli articoli 4, 56, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

L'assessore all'urbanistica e all'assetto per il territorio comunica alla competente commissione consiliare la ricezione degli atti relativi ai provvedimenti da adottare ai sensi delle lettere *a*) e *l*) dell'art. 6 prima di effettuarne l'esame e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione stessa.

Ciascun commissario ha facoltà di chiedere all'assessore competente di riferire sui relativi argomenti alla commissione che può esprimere a riguardo il proprio parere.

La commissione consiliare, nella sua prima riunione, fissa i termini entro i quali potranno essere espressi i propri pareri, ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta su proposta dell'assessore all'urbanistica:

a) dispone l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni degli strumenti urbanistici, od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione di prescrizioni o di norme urbanistiche edilizie.

Si applicano i termini e in quanto compatibile la procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dispone la demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa e che non siano rispondenti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici od alle norme del regolamento edilizio, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato si applicano i termini e in quanto compatibile la procedura di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente della giunta ordina la sospensione dei lavori in corso riguardanti opere sia illegittimamente autorizzate sia abusivamente realizzate. Egli può delegare l'assessore all'urbanistica e all'assetto del territorio ad emettere i provvedimenti di sospensione.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i procedimenti iniziati prima del 1° aprile 1972 e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato di sei mesi;

c) approva le deliberazioni comunali e consortili con le quali sono delimitate le aree da comprendere nei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 9.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica:

a) ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano, ai sensi dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) proroga il termine di efficacia dei piani di zona ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

c) approva le varianti agli strumenti urbanistici sottoposte a procedimento speciale ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni relativamente all'edilizia scolastica ed ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, relativamente all'edilizia ospedaliera e universitaria.

Art. 10.

Il Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio, chiede ai comuni sprovvisti del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di adottare la deliberazione per la indicazione delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi costruttivi, di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora il Consiglio comunale non provveda entro il termine fissato dal terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la scelta dell'area è effettuata dal Presidente della giunta regionale.

Art. 11.

L'assessore all'urbanistica e all'assetto del territorio:

a) adotta i provvedimenti di cui al quinto comma dello art. 8 ed al secondo comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) assegna il termine per la formazione dei piani particolareggiati di esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) provvede alla delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) si pronuncia sulle proposte comunali riguardanti la perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 12.

Fino all'entrata in vigore della legge che prevede la istituzione dei competenti organi consultivi in materia urbanistica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, esercita anche le funzioni consultive in materia urbanistica, già di competenza di organi centrali e periferici dell'amministrazione statale.

Art. 13.

I procedimenti di competenza regionale, indicati nella presente legge, in ordine ai quali, prima di trasferimento delle funzioni urbanistiche alle regioni, erà già stata espletata la istruttoria presso gli organi delle amministrazioni statali ed emesso il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei casi in cui questo era richiesto, vengono sottoposti direttamente all'esame degli organi regionali competenti ai sensi della presente legge, ad adottare le deliberazioni finali, senza nuova istruttoria e senza l'osservanza di altre formalità procedurali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 settembre 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1972.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1972, n. 9.
Indennità ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per ogni giornata di partecipazione effettiva alle sedute è dovuta a tutti i membri del comitato e delle sezioni decentrate di controllo una indennità di presenza, nella misura di L. 20.000 per il presidente e per il vice presidente, quando presiede le sedute, e di L. 15.000 per tutti i membri elettivi — effettivi e supplenti — e di nomina governativa.

Ai membri non residenti nel comune in cui ha sede il comitato o la sezione decentrata di controllo spetta inoltre un rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di presenza nella misura riconosciuta ai dipendenti dello Stato.

La spesa prevista dalla presente legge è imputata al cap. 35 del bilancio della Regione, che presenta disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 settembre 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1972.

(11520)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.